

## RAPPORTO 5X1000

Negli ultimi dieci anni il ventaglio dei destinatari si è allargato ad associazioni sportive e culturali

# UNA FIRMA, TANTI BENEFICIARI

## Sul portale dell'Agenzia il nuovo elenco degli enti accreditati

DI ROBERTO CARCANO

Il 5 per mille, la misura fiscale che consente ai contribuenti di destinare una quota dell'IRPEF (pari, appunto, al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) a enti che si occupano di attività di interesse sociale, rappresenta oggi un'opzione facilmente attuabile e che può rivelarsi molto importante per il sostegno delle fasce più deboli della popolazione, tanto più in un momento storico problematico come quello che stiamo vivendo. Per facilitare questa scelta solida il portale dell'Agenzia delle Entrate ha messo a punto un motore di ricerca dedicato ([www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/finanziaria/domanda+5+per+mille/2021/motore.htm](http://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/finanziaria/domanda+5+per+mille/2021/motore.htm)) che contiene l'elenco permanente degli enti di volontariato accreditati per l'anno 2021 (che integra quello dell'anno precedente e la cui versione definitiva sarà pubblicata entro il 10 maggio). Uno strumento facilmente accessibile e agilmente consultabile, che permette di individuare agevolmente tutti gli enti con le carte in regola per poter essere finanziati, di cui specifica attività, ubicazione e codice fiscale, in modo da poter effettuare la propria scelta in maniera consapevole.

Il 5 per mille – che non è una donazione e quindi non si può detrarre dalle tasse, ma non comporta neppure oneri aggiuntivi in quanto il contribuente è comunque tenuto a pagare l'IRPEF – è diventato nel corso degli anni un mezzo di sostentamento indispensabile per gli enti non profit e garantisce possibilità di promozione e sviluppo al cosiddetto terzo settore, anche in virtù del fatto che le associazioni che ne vengono beneficiarie sono tenute a dimostrare come hanno

impiegato le risorse ricevute. Riguarda solo l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e non delle società (IRES), gli imprenditori possono però aderire al contributo tramite la dichiarazione dei propri redditi personali. Il comune cittadino può invece farlo in due modi: scegliendo soltanto genericamente il settore di interesse sociale, oppure indicando il nome di una specifica associazione, ma in questo caso è indispensabile riportarne il codice fiscale, altrimenti la donazione non avrà effetto.

La formula è stata introdotta in via sperimentale con la Legge Finanziaria del 2006 come alternativa all'8 per mille – la quota dell'imposta sul reddito che dal 1985 viene destinata alle confessioni religiose in seguito a un trattato stipulato tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica – per sostenere le organizzazioni non lucrative come gruppi di volontariato e onlus, le attività di ricerca scientifica e sanitaria e quelle socialmente utili svolte dai Comuni. Nel 2009, tra le finalità del contributo è stato poi introdotto il finanziamento alle associazioni sportive dilettantistiche, mentre la legge 111 del 2011 ha inserito le attività di tutela e rivalutazione dei beni culturali e paesaggistici tra le finalità finanziabili. Per garantire la massima trasparenza, nel 2008 è stato infine introdotto l'obbligo per le associazioni di stilare, entro un anno dall'incasso, un rendiconto che illustri dettagliatamente come sono state utilizzate le somme ricevute. I cittadini possono così controllare in qualsiasi momento, consultando i siti dei Ministeri competenti, in quali attività e con quali risultati è stato investito il proprio contributo. (riproduzione riservata)

2994 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

